



**Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico**

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 581 del 27/09/2026

OGGETTO: "Istituzione di un dispositivo temporaneo di circolazione dal 07/09/2026 al 05/10/2026 per l'evento "Regata preliminare Louis Vuitton Cup 2026 – Villaggio", in programma sul Lungomare F. Caracciolo dal 24 al 27 settembre 2026": proroga fino alle ore 24:00 del 2 ottobre 2026 della fase 3 e revoca della fase 4 dell'ordinanza dirigenziale n. 1496 del 02/09/2026

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- per disciplinare la circolazione veicolare in occasione delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup, in svolgimento sul Lungomare F. Caracciolo dal 24 al 27 settembre 2026 (periodo comprensivo di allestimento e smontaggio dal 31 agosto al 5 ottobre p.v.) è stato istituito, con ordinanza dirigenziale n. 1496 del 02/09/2026, un particolare dispositivo di circolazione organizzato in 4 Fasi;
- nello specifico, la fase 3 e la fase 4 prevedono:
 - Fase 3 - dal 21/09/2026 al 27/09/2026: divieto di transito veicolare in viale Anton Dohrn e in via F. Caracciolo (tratto tra viale Dohrn e piazza Vittoria); senso unico di circolazione per tutti i veicoli nella corsia preferenziale di via Riviera di Chiaia, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Vittoria in direzione di quest'ultima;
 - Fase 4 - dal 28/09/2026 al 05/10/2026: senso unico di circolazione in viale Anton Dohrn (tratto tra piazza della Repubblica e via F. Caracciolo in direzione di quest'ultima) e in via Francesco Caracciolo (nel tratto compreso tra viale Anton Dohrn e piazza Vittoria in direzione di quest'ultima);

Considerato che:

- al fine di ottimizzare le operazioni di disallestimento delle strutture dell'evento, è emersa la necessità di modificare le sopracitate fasi, mediante rimodulazione della tempistica della Fase 3, prorogandola fino al 02/10/2026, e contestuale revoca della Fase 4.

Ritenuto che, per i motivi sopra indicati, è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte ordinante del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Visti:

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, Nuovo Codice della Strada;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n base a.495 del 16 dicembre 1992 smi, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali,

ORDINA

a) Prorogare fino alle ore 24:00 del giorno 02/10/2026 la Fase 3 dell'ordinanza dirigenziale n. 1496 del 02/09/2026.

b) Revocare la Fase 4 dell'ordinanza dirigenziale n. 1496 del 02/09/2026.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica

La relativa segnaletica provvisoria nonché la segnaletica indicante i percorsi alternativi e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante la manifestazione sarà a carico degli Organizzatori e sarà apposta a cura del Responsabile Tecnico della manifestazione, che ne curerà anche il successivo ripristino, secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Polizia Locale.

La Polizia Locale è incaricata di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, l'Autorità di P.S potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare i dispositivi previsti nella presente Ordinanza.

Per particolari esigenze connesse alla disciplina e alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, la Polizia Locale è autorizzata ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare i dispositivi previsti nella presente Ordinanza.

Il presente provvedimento è emanato ai soli fini viabilistici e non costituisce titolo abilitativo per lo svolgimento della manifestazione.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile di Area
Ing. Edoardo Fusco

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.